



DETERMINA N. 7/GIU DEL 26 OTTOBRE 2021

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante dei diritti della persona e il Comune di Montefortino avente ad oggetto il progetto “Rugby”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l’articolo 10, comma 2, lettere a), h) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Montefortino avente ad oggetto il progetto “Rugby” che, allegato alla presente determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall’accordo di cui al punto 1., quantificata nell’importo massimo di euro 10.000,00(diecimila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale per un importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell’annualità 2021 e per un importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell’annualità 2022;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio”Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa e principali atti di riferimento**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articoli 11 e 15;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) Articoli 1 e 10;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Articolo 5, comma 6.

### **Motivazione**

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Garante promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola nonchè vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (lettere a), h) ed u) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona").

Il Comune di Montefortino, d'intesa con i soggetti del Terzo settore che nel proprio territorio sono impegnati nel campo educativo, mira da sempre a potenziare e migliorare gli interventi di sostegno e supporto e a favorire occasioni di socializzazione ed inclusione per i minori in difficoltà accolti nelle comunità ubicate nel territorio comunale, che di per sé, in tal senso costituisce un contesto problematico. Infatti, la peculiarità del territorio caratterizzato da una superficie vasta e disomogenea con distanze notevoli tra i diversi centri abitati e da una bassa densità di popolazione determina un contesto sociale non particolarmente incline a favorire occasioni di socializzazione e svago per i minori accolti nelle comunità, situazione aggravata dagli ultimi avvenimenti sismici e dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ciò rende necessario ed inevitabile individuare contesti aggregativi/educativi anche fuori dal territorio comunale per potere assicurare uno sviluppo armonico della personalità dei bambini e dei ragazzi attraverso nuove intese, il ripristino di equilibri e abilità, il superamento di ostacoli e di disagi psico-fisici e socio-relazionali.

In un simile contesto con dette esigenze, il Comune di Montefortino in accordo con le Comunità Educative per minori "Le Sibille" e "La Priora" della Cooperativa sociale PARS "Pio Carosi" Onlus e con il coinvolgimento dell'Associazione sportiva Rugby di Macerata, propone un progetto (nota acquisita agli atti con protocollo n. 1125 del 13 ottobre 2021 e successiva integrazione acquisita agli atti con protocollo n. 1185 del 25 ottobre 2021) volto a curare la dimensione sociale e delle relazioni tra pari con finalità di promozione della cultura della solidarietà e del rispetto verso sé stessi e verso l'avversario, il superamento della paura del contatto, l'acquisizione delle capacità al lavoro di squadra e di crescita dell'autostima.

L'idea progettuale si incentra sulla proposta dell'attività sportiva del rugby proprio in quanto ritenuto una straordinaria agenzia valoriale: uno sport dai significativi connotati educativi ed etici, caratterizzato da un forte senso di rispetto, sostegno, amicizia e cooperazione, e particolarmente indicato per canalizzare energie molto presenti e poco controllate, che attraverso un contenimento adeguato e strutturato restituiscono serenità ed una migliore qualità della vita.

Nell'ottica di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento alla socialità dei minori nei luoghi di



relazione e di contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori stessi, il progetto ha come obiettivi specifici:

- a) Il contenimento e la riduzione dei livelli d'impulsività;
- b) la rimodulazione delle risposte comportamentali;
- c) il miglioramento dell'offerta educativa;
- d) il miglioramento globale della qualità di vita (personale e interpersonale);
- e) lo sviluppo della capacità di resilienza;
- f) il contrasto al disagio sociale.

Pertanto i risultati che si attendono consistono in una acquisizione/crescita delle capacità di favorire nei minori coinvolti la partecipazione ed il coinvolgimento alla socialità nei luoghi di relazione ed in una maggiore inclusione sociale degli stessi nel personale e particolare contesto territoriale di appartenenza.

In merito, l'articolo 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il progetto per quanto attiene le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di Euro 10.000,00 (quindicimila/00), il quale trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale per un importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'annualità 2021 e per un importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'annualità 2022.

## **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è stata predisposta la presente determina.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Francesca Valletti



## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale per un importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'annualità 2021 e per un importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'annualità 2022, assumendo la relativa prenotazione di spesa.

Il responsabile  
della posizione organizzativa Risorse finanziarie  
Maria Cristina Bonci

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente determina si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa



Allegato A)

**Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Montefortino per la realizzazione del progetto “Rugby”.**

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, avvocato Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Montefortino, di seguito denominato “Comune”, con sede in Via Roma n. 21, cap 63858, Partita IVA/C.F. 00400660445 rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco Domenico Ciaffaroni

congiuntamente indicate come “le Parti”,

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “Rugby” destinato ai minori delle comunità educative “Le Sibille“ e “La Priora“ ubicate nel territorio del Comune di Montefortino;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto del presente accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. .... del ..... e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del ..... hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto l’attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto “Rugby“ che, allegato al presente accordo sotto la lettera A), ne costituisce parte integrale e sostanziale (di seguito denominato Progetto) ed è finalizzato a disciplinare lo



svolgimento in collaborazione delle relative attività.

### Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
  - a) svolgere attività di coordinamento, supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi;
  - b) trasmettere al Garante ogni dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
2. Il Garante si impegna:
  - a) ad assicurare il contributo informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto.
3. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). L'importo del contributo, suddiviso in due quote: euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il corso di rugby "livello base" ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il corso di rugby "livello avanzato", è erogato entro trenta giorni da quando al Garante pervengono, da parte del Comune, le relative relazioni dettagliate sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

### Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo rispettivamente:
  - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
  - b) per il Comune, il Sindaco Domenico Ciaffaroni

### Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

### Articolo 6 (Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

### Articolo 7 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.



Articolo 8  
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 9  
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente comunicati per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Articolo 10  
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale si reca presso la sede dell'altra parte ovvero presso le sedi degli altri soggetti coinvolti nel progetto per le attività connesse ad esso, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11  
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2bis dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Il Garante  
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Montefortino  
Domenico Ciaffoni